

## *Le collaborazioni coordinate e continuative sono vietate nella p.a. La conferma arriva dalla Corte conti dell'Emilia Romagna*

Collaborazioni coordinate e continuative vietate nella pubblica amministrazione. La conferma giunge dalla Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione 11 dicembre 2024 n. 135, contenente "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005".

Nello specifico paragrafo 2.7, dedicato agli "atti esclusi dagli adempimenti di cui all'art. 1, c. 173 della l. n. 266/2005", le Linee guida della sezione si soffermano su un aspetto molto importante: se la p.a. può certamente ancora avvalersi di incarichi di lavoro autonomo e particolarmente per affidare all'esperto esterno attività di studio, consulenza e ricerca, le porte alle

co.co.co. come forma di regolazione del rapporto sono da considerare chiuse. La sezione sul punto è estremamente drastica: "si ribadisce, infine, l'esclusione dalla disciplina dell'art. 7 del dlgs n. 165/2001 anche degli ex rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - che costituiscono una posizione intermedia tra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato - non più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del richiamato disposto del comma 5-bis dell'art 7".

Infatti, ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis, del dlgs 165/2001 "È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le

cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

La sezione evidenzia che, in conseguenza di tale disposizione "I c.d. co.co.co rientrano pertanto in un regime di divieto per la pubblica amministrazione". Questo perché le prestazioni di lavoro svolte esclusivamente con un apporto lavorativo personale, tale da escludere qualsiasi organizzazione aziendale e anche solo latamente imprenditoriale, soggetta all'etero organizzazione del committente che fissa non solo un termine connesso ad un obiettivo, ma dove svolgere la prestazione e il tempo orario da dedicarvi, non sono vero e proprio lavoro "autonomo". Gli elementi costitutivi del rapporto, uniti anche al potere di organizzazione ri-

servato al datore, sono il costrutto tipico delle co.co.co. che l'ordinamento non consente più, sostanzialmente nemmeno nel privato.

Sono ancora molte, invece, le amministrazioni che tendono ad assegnare incarichi nella sostanza di collaborazione coordinata e continuativa, incorrendo nei rilevanti rischi connessi. Infatti, l'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs 165/2001 precisa che la violazione del divieto di co.co.co. comporta la nullità dei contratti e la responsabilità erariale; ma non basta, perché "I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato".

Luigi Oliveri

— © Riproduzione riservata —